

Oggetto: composizione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nella materia "legislazione venatoria" - esecuzione sentenza TAR Catania, n. 483/2026 - Conferma D.A- 135/GAB-2025.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Assessore

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

vista la l.r.10 del 15 maggio 2000 *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana*;

vista la l.r.19 del 16 dicembre 2008, "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

visto il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 pubblicato nella GURS parte I n.25 del 1giugno 2022;

vista la l.r.33 del 1settembre 1997, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*", e successive modifiche e integrazioni;

visto l'art.28 della l.r.33/1997 che stabilisce le materie d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

visto in particolare l'art.29, comma 2, lett.b, della l.r.33/1997 che stabilisce la composizione delle Commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

visto l'art.43, comma 4, della l.r.33/1997, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previsto dal art.27, comma 4, della Legge 157/1992, previo superamento di apposito esame;

visto l'art.43, comma 5, della l.r.33/1997, che prevede che le Commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio di cui al presente decreto, debitamente integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'Ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio, sono, altresì, competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria;

visto il D.P.Reg.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre

- 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- visto** il Decreto Assessoriale n.91/Gab del 8 novembre 2024 che definisce i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle Commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;
- visto** l'elenco, su base provinciale, degli aspiranti componenti delle commissioni, trasmesso dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa per la verifica della regolarità e ammissibilità della domanda di nomina, con nota 14086 del 05 febbraio 2025;
- visto** Il D.A.135/GAB di conferma, con modifiche, del D.A.12/GAB del 12 febbraio 2025, composizione della Commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio di Messina, presso la Ripartizione faunistico venatoria di Messina;
- vista** la sentenza emessa dal TAR Catania, n.483/2026, in relazione all'impugnazione del D.A.135/GAB, con la quale, con riferimento alla composizione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nella materia "*legislazione venatoria*" stabilisce, pur dichiarando il ricorso inammissibile e respingendo la domanda risarcitoria: "*l'obbligo dell'Amministrazione di motivare nuovamente la propria decisione sulla base di criteri obiettivi che non facciano riferimento alla natura fiduciaria dell'incarico*";
- considerato** che in assenza di criteri predeterminati, anche a punteggio, su titoli ulteriori rispetto a quello prescritto per l'accesso, la valutazione per la selezione dei componenti della commissione venatoria è avvenuta sulla base dei requisiti di accesso e sui titoli preferenziali predeterminati;
- tenuto conto** che la procedura in questione ha natura tecnica selettiva, e persegue la finalità di verificare la idoneità dei soggetti in possesso di determinati requisiti per la successiva nomina, quali esperti da parte dell'Assessore regionale, senza che la stessa assuma natura concorsuale o para-concorsuale;
- considerato** il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 della Costituzione della Repubblica Italiana.
- considerato** che la nomina dei componenti, effettivo e supplente, della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio ripartizione faunistica di Messina, nella materia «*legislazione venatoria*» è stata attuata sulla base di criteri oggettivi verificabili, e nella fattispecie:
- il possesso da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'art.29 della l.r.33/1997, del titolo di accesso richiesto per lo svolgimento del ruolo di componente effettivo e/o supplente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art.28 della l.r.33/1997 e del D.A.91/Gab 2024;
 - la verifica sul possesso dei titoli preferenziali, a parità di titolo di studio o requisito richiesto per ciascuna materia, ai sensi dell'art.4 del D.A.91/Gab/2024, e in particolare:
 - a) non essere stato componente delle commissioni precedentemente costituite;
 - b) essere dipendente regionale o statale in servizio o in quiescenza.
- Il rispetto di tali criteri garantisce la trasparenza, imparzialità e oggettività della decisione, in assenza della previsione di procedura strutturata in termini comparativi, con graduatoria finale, assimilabile a procedura concorsuale o para - concorsuale e di ulteriori criteri oggettivi di graduazione o elementi selettivi ulteriori, in caso di equivalenza sostanziale tra i candidati.
- In presenza di parità di condizioni, sia sotto il profilo del possesso del titolo di accesso richiesto per partecipare al procedimento di verifica di idoneità, nella

materia di competenza, sia con riferimento alla sussistenza dei titoli preferenziali di cui all'art.4 del D.A.91/GAB 2024, come verificati dalla commissione istituita con la nota 21 luglio 2025, n.9287/Gab, giusta verbale del 22 luglio 2025, i componenti sono stati individuati nel rispetto della coerenza, correttezza e funzionalità del procedimento amministrativo, previa verifica degli elementi oggettivi documentati negli atti, garantendo imparzialità e trasparenza.

La decisione è stata assunta dando atto dell'avvenuta applicazione dei criteri previsti e della conseguente equivalenza dei candidati, tra i quali scegliere il componente effettivo e il componente supplente, sotto il profilo dei requisiti e dei titoli preferenziali, e procedendo quindi all'individuazione dei candidati da nominare, senza introdurre criteri ulteriori non previsti dal bando. La scelta risulta coerente con la struttura del procedimento e con l'esigenza di concludere lo stesso mediante l'individuazione dei soggetti risultati idonei all'esito dell'applicazione dei criteri stabiliti.

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

- Art.1.** Per le motivazioni esplicitate in premessa è confermato il D.A.135/GAB del 5 agosto 2025.
- Art.2.** Il presente decreto costituisce adempimento della sentenza del TAR Catania, n.483/2026.
- Art.3.** Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Assessorato ai sensi dell'art.68 della legge regionale n.21/2014 e ss.mm.ii..

L'Assessore
Sammartino